



Berna, 6 giugno 2025

Procedura di consultazione concernente l'approvazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a crypto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026

Rapporto sui risultati

Indice

1	Situazione iniziale	3
2.	Il progetto posto in consultazione.....	3
2.1	Contesto.....	3
2.2	Contenuto del progetto.....	3
3.	Pareri pervenuti e metodo di valutazione	4
3.1	Pareri pervenuti	4
3.2	Metodo di valutazione	5
3.3	Posizione di massima dei partecipanti alla consultazione.....	5
4	Analisi tematica.....	6
4.1	Aspetti essenziali dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.....	6
4.2	Aspetti concreti concernenti gli Stati partner	7
4.3	Protezione dei dati	7
4.4	Applicazione del meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard anche ai nuovi Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.....	8
5	Attuazione da parte dei Cantoni.....	8
6.	Richieste che esulano dal presente progetto.....	8
7.	Richieste concernenti gli Stati partner poste durante la consultazione in relazione alle basi giuridiche	9
	Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione	10

1 Situazione iniziale

Il 14 agosto 2024 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altri 28 ambienti interessati una procedura di consultazione concernente l'approvazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026. La procedura di consultazione si è conclusa il 15 novembre 2024. L'elenco dei partecipanti è allegato al presente rapporto. In totale sono pervenuti 34 pareri.

2. Il progetto posto in consultazione

2.1 Contesto

Il 10 ottobre 2022 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha pubblicato il nuovo quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset Reporting Framework», CARF). Nella relativa raccomandazione del Consiglio dell'OCSE dell'8 giugno 2023 è stabilito che tale quadro normativo, al pari di quello per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, è considerato uno standard vincolante che deve essere attuato da tutti gli Stati rilevanti per il mercato delle cripto-attività. Da allora hanno aderito politicamente alla sua attuazione una sessantina di Stati, tra cui la Svizzera.

Come previsto per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, le informazioni da scambiare, in particolare sulle operazioni effettuate in cripto-attività rilevanti nel corso di un anno civile e sull'identità delle persone beneficiarie di questi valori patrimoniali, devono essere raccolte dai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e trasmesse una volta all'anno alle autorità fiscali. Queste le inoltrano, a loro volta, alle autorità fiscali degli Stati partner nei quali le persone oggetto di comunicazione sono fiscalmente residenti. L'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (Accordo SAI Cripto-attività) è la base giuridica internazionale per lo scambio di informazioni relative a cripto-attività e, come tale, disciplina le modalità dello scambio. La sua approvazione è parte di un progetto distinto. La relativa consultazione si è conclusa il 6 settembre 2024. Le basi giuridiche internazionali e l'attuazione nazionale non determinano tuttavia gli Stati partner con cui attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, che sono infatti oggetto del presente avamprogetto concernente l'approvazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026 e con quelli che potrebbero diventare rilevanti dopo il 2026.

2.2 Contenuto del progetto

Il progetto posto in consultazione si prefigge di determinare gli Stati partner con cui la Svizzera scambierà informazioni relative a cripto-attività, fondandosi sulle basi giuridiche che si trovano ancora all'esame del Parlamento. Si propone di introdurre lo scambio automatico in questo ambito con tutti gli Stati partner con cui è attuato anche lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L'attivazione formale dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, dal 1° gennaio 2026, dovrà però avvenire effettivamente soltanto con quegli Stati che entro tale data avranno manifestato il loro interesse ad aderire allo standard e ne soddisferanno tutti i requisiti.

Lo sviluppo di un'adeguata rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività è il passo successivo all'approvazione dell'Accordo SAI Cripto-attività e dei relativi atti normativi di attuazione da parte del Consiglio federale. Con lo sviluppo di una tale rete la Svizzera ottempera al proprio impegno internazionale in materia di trasparenza

fiscale, contribuendo in maniera decisiva a preservare la credibilità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera e a creare pari condizioni concorrenziali a livello internazionale per i prestatori di servizi per le cripto-attività.

Il Consiglio federale auspica pertanto, con riserva dell'approvazione delle basi giuridiche nazionali e internazionali e dello svolgimento dell'iter parlamentare di approvazione, che venga prevista una rete svizzera per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con 111 potenziali Stati partner.

Propone, inoltre, di applicare il meccanismo di verifica per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari anche allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, tuttavia in forma semplificata per agevolare tutti gli attori coinvolti. Per questo motivo d'ora in avanti il DFF dovrebbe riferire alle commissioni parlamentari competenti una volta a legislatura.

3. Pareri pervenuti e metodo di valutazione

3.1 Pareri pervenuti

Partecipanti invitati che hanno espresso un parere:¹

26 Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH e CDF

I Cantoni AG, SH e UR si associano esplicitamente al parere della CDF.

2 partiti politici: PLR, PSS.

2 associazioni mantello nazionali dell'economia: ASB, USS.

1 rappresentante degli ambienti interessati ufficialmente invitati: UBCS.

L'UBCS rinvia alla presa di posizione dettagliata dell'ASB, condividendola integralmente.

Dei partecipanti ufficialmente invitati, hanno rinunciato espressamente a prendere posizione: l'associazione mantello nazionale dei Comuni.

1 partecipante non invitato ufficialmente si è pronunciato in merito al progetto: SwissAccounting.

Tabella 1: Panoramica dei pareri pervenuti

Categoria	Totale partecipanti invitati	Risposte partecipanti invitati	Risposte partecipanti non invitati	Totale risposte
Cantoni/CdC/CDF	27	27	-	27
Partiti politici	10	2	-	2
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	1	-	1
Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	2	-	2
Organizzazioni invitate	28	1	-	1
Organizzazioni non invitate			1	1
Totale risposte (possibili)/effettive	(76)	33	1	34

¹ L'elenco dei partecipanti allegato al presente rapporto segue l'ordine sistematico dei destinatari consultati e, per gli altri partecipanti, l'ordine alfabetico.

3.2 Metodo di valutazione

Nel presente rapporto i pareri pervenuti non vengono presentati singolarmente, bensì per tema. I pareri sono stati sintetizzati e presentati secondo un ordine tematico per ottenere un quadro complessivo possibilmente significativo. Per i dettagli si rimanda ai pareri stessi, pubblicati dalla Cancelleria federale.

3.3 Posizione di massima dei partecipanti alla consultazione

Il progetto concernente l'approvazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026 è approvato da un'ampia maggioranza di partecipanti alla consultazione.

- Hanno espresso un parere 26 Cantoni e la CDF:

25 Cantoni approvano il progetto esplicitamente e senza riserve: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG e ZH.

La CDF sostiene il progetto a sua volta senza riserve.

Un Cantone condivide di principio i contenuti del progetto: TI.

- 2 partiti politici hanno formulato un parere materiale:

il PLR approva il progetto, poiché lo sviluppo di una rete adeguata di Stati partner permetterebbe alla Svizzera di ottemperare al proprio impegno internazionale in materia di trasparenza fiscale, contribuendo in maniera decisiva a preservare la credibilità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera e a creare pari condizioni concorrenziali a livello internazionale per i prestatori di servizi per le cripto-attività.

Il PSS approva il progetto, ma sottolinea che lo scambio automatico di informazioni deve poter essere effettuato soltanto quando gli Stati partner soddisfano i requisiti dello standard in materia.

- 2 associazioni mantello nazionali dell'economia hanno espresso un parere materiale:

l'ASB approva sostanzialmente il progetto, rilevando tuttavia che, in caso di introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con nuovi Stati partner aderenti al CARF, sarebbe di particolare importanza per le banche una procedura unitaria in grado di evitare oneri di attuazione incongrui. Esclude a priori l'idea di un accordo bilaterale sullo scambio di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati Uniti. Se ciononostante dovesse essere introdotto un accordo bilaterale di questo tipo, occorrerebbe assicurare che il suo contenuto venga subordinato esclusivamente al CARF e non preveda deroghe allo stesso. Diversamente verrebbe a crearsi un sistema di comunicazione supplementare, che non può essere considerato accettabile.

L'USS accoglie il progetto. Lo scambio di informazioni relative a cripto-attività dovrebbe però presupporre che gli Stati partner soddisfino tutti i requisiti previsti dallo standard.

- 2 associazioni e organizzazioni interessate hanno espresso un parere materiale:

SwissAccounting sostiene l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner proposti, ravvisandoci un passo decisivo nel mantenimento della trasparenza e nel rafforzamento della piazza finanziaria svizzera. Ritiene che andrebbero intrapresi nello stesso tempo ulteriori sforzi per estendere la collaborazione con attori centrali quali gli Stati Uniti e reagire flessibilmente ai nuovi scenari.

L'UBCS approva sostanzialmente il progetto, associandosi al parere dell'ASB.

Tabella 2: Valutazione statistica dei pareri materiali

Approvazione: il progetto è accolto e condiviso senza riserve.

Approvazione di massima: il progetto è sostanzialmente accolto, pur con necessità o richieste di adeguamento.

Parere puntuale: il parere è circoscritto a singoli aspetti e non fornisce un giudizio complessivo.

Critica o rigetto: il progetto è valutato criticamente o respinto.

Categoria	Approvazione	Approvazione di massima	Parere puntuale	Critica o rigetto	Totale risposte
Cantoni/CDF	26	1		-	27
Partiti politici	2				2
Associazioni mantello nazionali dell'economia	1	1		-	2
Organizzazioni invitate	-	1			1
Organizzazioni non invitate	-	1			1
Totale risposte	29	4			33

4 Analisi tematica

4.1 Aspetti essenziali dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività

I Cantoni **AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG** e **ZH**, la **CDF**, il **PLR** e il **PSS** accolgono favorevolmente il progetto, in base al quale lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività deve essere attuato con gli Stati con cui la Svizzera scambia già informazioni relative a conti finanziari. Lo sviluppo di una rete adeguata di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività sarebbe un passo necessario per l'attuazione da parte della Svizzera del nuovo CARF e del relativo Accordo SAI Cripto-attività. In questo modo ottempererebbe al proprio impegno internazionale in materia di trasparenza fiscale, contribuendo in maniera decisiva a preservare la credibilità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera e a creare pari condizioni concorrenziali a livello internazionale per i prestatori di servizi per le cripto-attività in Svizzera.

I Cantoni **BE, BL, GR, VD**, e **ZG**, il **PSS** e l'**USS** sottolineano la loro approvazione delle basi giuridiche internazionali e dell'attuazione nazionale dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Il presente avamprogetto concernente gli Stati partner ne sarebbe la logica conseguenza e andrebbe quindi approvato a sua volta. Dalla decisione di principio di introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività non può che conseguire l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati partner che soddisfano i requisiti posti dallo standard globale per lo scambio automatico di informazioni. Questo dato non ammette deroghe, motivo per cui i partecipanti menzionati caldeggiavano l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con tutti gli Stati partner aderenti allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, in linea con la strategia perseguita per preservare l'attrattività della piazza economica e il riconoscimento della piazza finanziaria svizzera nel mondo.

Il Cantone **SO** sostiene inoltre le proposte, da un lato, di scambiare informazioni relative a cripto-attività con gli stessi Stati partner che attuano lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e, dall'altro, di riprendere il meccanismo di verifica consolidato dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e applicarlo anche alle cripto-attività, tuttavia in forma semplificata, al fine di ottimizzare e sviluppare reciprocamente in modo durevole processi esistenti.

L'**USS** osserva come sia necessario che, una volta approvato l'Accordo SAI Cripto-attività, l'esecuzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività trovi un'ampia base consensuale. Ciò permetterebbe agli Stati partecipanti di tassare correttamente i propri soggetti giuridici e di eliminare scappatoie fiscali. Lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività andrebbe quindi attuato nel più breve tempo possibile, a condizione che gli Stati partner soddisfino tutti i requisiti.

SwissAccounting accoglie favorevolmente la procedura proposta per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, fondata su meccanismi comprovati, già in atto nell'ambito dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Ciò consentirebbe di garantire in gran misura continuità ed efficienza. L'estensione dello scambio automatico di informazioni alle cripto-attività sarebbe sensato perché consentirebbe di trattare allo stesso modo conti finanziari e cripto-attività, permettendo di chiudere potenziali lacune nella trasparenza fiscale. Un aspetto particolarmente positivo sarebbe dato dal ruolo di precorritrice che la Svizzera assumerebbe nell'attuare gli standard internazionali, andando a rafforzare ulteriormente la propria reputazione di piazza finanziaria sicura e trasparente.

L'**USC** e l'**UBCS** evidenziano l'importanza per le banche di una procedura unitaria in grado di evitare oneri di attuazione incongrui, in caso di introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con nuovi Stati partner aderenti al CARF. Per evitare oneri di implementazione eccessivi per le banche, la procedura relativa ai nuovi Stati partner e ai loro obblighi deve essere armonizzata con quella prevista per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. In particolare, i nuovi Stati partner devono essere notificati con un termine di preavviso sufficiente e lo scambio non deve essere attivato prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

4.2 Aspetti concreti concernenti gli Stati partner

Il Cantone **VD** approva il principio degli elenchi di Stati partner distinti in base al criterio della rilevanza ai fini di un'attuazione nel 2026 con un primo scambio nel 2027 o di un'attuazione successiva. Anche i criteri per l'inserimento degli Stati menzionati nell'uno o nell'altro elenco sono ritenuti oggettivi e condivisibili.

SwissAccounting osserva che, nonostante l'approvazione di massima del progetto, in alcuni ambiti sussisterebbe ancora necessità d'intervento. La Svizzera dovrebbe adoperarsi attivamente per instaurare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con Stati che finora non hanno aderito allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari o non sono ancora Stati partner della Svizzera in questo ambito, ma dispongono del potenziale per sviluppare un ecosistema di cripto-attività importante. Il dinamismo del mercato delle cripto-attività richiede un controllo regolare della rilevanza di determinati Stati, al fine di assicurare che la Svizzera intrattenga sempre uno scambio con gli attori internazionali più importanti. Nel caso in cui si instauri lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con uno Stato che fino a tale momento non era uno Stato partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, si raccomanda pertanto che venga convenuto anche lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Tra questi Stati si annoverano, in particolare, tre Stati che pur essendo oggetto della presente consultazione sono assenti dall'elenco degli Stati partner predisposto dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, ossia Armenia, Niue e Ucraina.

4.3 Protezione dei dati

Il Cantone **LU** guarda con favore al fatto che gli Stati inseriti dalla Svizzera nel proprio elenco di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari siano tenuti a rispettare le disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati. Nel rapporto esplicativo

mancherebbero, tuttavia, indicazioni concrete sulla facoltà e sull'obbligo da parte della Svizzera di verificare il rispetto di tali disposizioni. Auspica pertanto che il messaggio contenga informazioni al riguardo.

4.4 Applicazione del meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard anche ai nuovi Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività

I Cantoni **AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, UR, VD, ZG, e ZH**, la **CDF**, il **PLR** e il **PSS** approvano esplicitamente che il meccanismo di verifica per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari venga esteso allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. In questo modo si assicurerebbe che gli Stati partner rispettino effettivamente le prescrizioni dell'OCSE in materia di riservatezza e sicurezza dei dati prima che la Svizzera trasmetta loro informazioni fiscalmente rilevanti. Questi partecipanti alla consultazione accolgono altresì positivamente la semplificazione del meccanismo di verifica, volta ad agevolare tutti gli attori coinvolti, e una sua impostazione più efficiente.

SwissAccounting ritiene che l'applicazione prevista del meccanismo di verifica allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività sia una misura adeguata ad assicurare che vengano coinvolti soltanto quegli Stati che soddisfano i requisiti di riservatezza e sicurezza dei dati. Questo obbligo di adeguata verifica in materia fiscale sarebbe di importanza centrale per garantire la protezione dei dati sensibili delle persone interessate e prevenire eventuali abusi. Inoltre, sarebbe particolarmente importante poter scegliere gli Stati partner con flessibilità, in modo tale che la Svizzera possa reagire con rapidità agli sviluppi internazionali e a nuovi scenari nel settore delle cripto-attività.

L'**ASB** e l'**UBCS** auspicherebbero di ricevere, nel corso dell'iter legislativo, maggiori informazioni in merito al nuovo meccanismo di verifica.

5 Attuazione da parte dei Cantoni

Non sono pervenute richieste particolari da parte dei Cantoni per quanto riguarda l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative cripto-attività.

6. Richieste che esulano dal presente progetto

SwissAccounting rimarca la necessità di intensificare il dialogo con partner commerciali importanti quali gli Stati Uniti per promuovere la conclusione di accordi bilaterali che includano le cripto-attività nello scambio automatico di informazioni. Il fatto che gli Stati Uniti seguano una propria strada non dovrebbe compromettere sul lungo termine l'efficacia dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Una più stretta collaborazione con gli Stati Uniti potrebbe essere di grande importanza in questo senso.

L'**ASB** e l'**UBCS** esprimono grande preoccupazione in merito all'assenza di uniformità nell'attuazione del CARF con i vari Stati nonostante sia concepito quale standard globale. Accordi bilaterali non pienamente compatibili con il CARF produrrebbero oneri del tutto sproporzionati per le banche. Lo dimostrerebbero esemplarmente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e la normativa FATCA, la cui coesistenza in parallelo, nonostante l'obiettivo comune, duplicherebbe l'onere delle banche. Il rischio che gli Stati Uniti possano intraprendere a breve un'altra via anche per quanto riguarda i valori patrimoniali digitali, portando i sistemi di comunicazione paralleli complessivamente a quattro, non sarebbe accettabile. Questo scenario sarebbe tanto meno sostenibile alla luce del fatto che il CARF è

stato concepito come quadro di comunicazione distinto dallo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari soltanto perché gli Stati Uniti non partecipano allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Per tutelare la propria piazza finanziaria, la Svizzera avrebbe il dovere, insieme ad altri Paesi, di vincolare gli Stati Uniti agli standard internazionali e alla via multilaterale. In nessun caso dovrebbe essere uno dei primi Paesi, o addirittura l'unico, a concludere un accordo bilaterale nel quadro del CARF con gli Stati Uniti, o anche solo segnalare la propria disponibilità in tal senso. In particolare, la Svizzera non dovrebbe favorire né tantomeno ammettere l'introduzione di un ulteriore sistema di comunicazione. La conseguenza sarebbe verosimilmente una reciprocità (apparente) sostenuta da un accordo bilaterale, per cui gli Stati Uniti non comunicherebbero le medesime informazioni che sarebbero tenuti a comunicare in virtù del CARF. Una situazione, questa, che secondo gli autori del parere non sarebbe neppure nell'interesse delle autorità fiscali svizzere. Se ciononostante dovesse essere introdotto un accordo bilaterale, occorrerebbe assicurare che il suo contenuto venga subordinato esclusivamente al CARF e non preveda deroghe allo stesso.

7. Richieste concernenti gli Stati partner poste durante la consultazione in relazione alle basi giuridiche

Il **PLR** è scettico riguardo all'idea del Consiglio federale di negoziare con gli Stati Uniti l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività per via bilaterale.

L'**usam**, la **SBF** e il **Partito Pirata Svizzero** chiedono che il CARF venga attivato soltanto quando si abbia la certezza di aver raggiunto una massa critica di Stati contraenti che vi partecipano implementando effettivamente lo standard. Respingono la possibilità di «trattamenti speciali», in particolare nei confronti degli Stati Uniti.

L'**ASB**, l'**AMAS** precisano che la Svizzera dovrebbe attuare lo scambio di informazioni relative a cripto-attività di concerto con le piazze finanziarie concorrenti più importanti, auspicando che in relazione agli Stati Uniti non sia uno dei primi Paesi, o addirittura l'unico, a intraprendere una via diversa.

Secondo la **FSFP** l'entrata in vigore della regolamentazione al 1° gennaio 2026 così come prevista in Svizzera ha senso soltanto se l'Unione europea (UE) non rinvia l'entrata in vigore della propria direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 8); un punto che il Consiglio federale dovrebbe monitorare. Il Consiglio federale farebbe bene, inoltre, a non agire precipitosamente nel portare la Svizzera a concludere per prima un accordo bilaterale con gli Stati Uniti sulle cripto-attività.

L'**ASG** teme che per il CARF si crei una situazione analoga a quella del quadro normativo elaborato dall'OCSE per l'imposizione minima degli utili delle imprese, il cui nuovo standard sembra imporsi soltanto in Europa, mentre mancherebbe un'accettazione a livello globale. Motivo per cui potrebbe toccare la stessa sorte anche al CARF. Secondo l'ASG, si tratterebbe di uno standard che assumerà importanza per le persone e le imprese residenti in Europa, mentre le grandi economie in Asia e in America non lo attueranno. Per questa ragione il CARF andrebbe concluso soltanto con gli Stati membri dell'UE.

SIX ritiene indispensabile la conclusione di un accordo con gli Stati Uniti sulle cripto-attività che sia in linea con lo standard internazionale.

Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione

1. Cantoni

Destinatari	Abbreviazione	Parere pervenuto
Cantone dei Grigioni	GR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Giura	JU	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Ticino	TI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Vallese	VS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Esterno	AR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Interno	AI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Argovia	AG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Campagna	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Città	BS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Berna	BE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Friburgo	FR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Ginevra	GE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Glarona	GL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Lucerna	LU	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Neuchâtel	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Nidvaldo	NW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Obvaldo	OW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di San Gallo	SG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Sciaffusa	SH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Soletta	SO	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Svitto	SZ	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Turgovia	TG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Uri	UR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Vaud	VD	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Zugo	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Zurigo	ZH	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza dei governi cantonali	CdC	
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze	CDF	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Destinatari	Abbreviazione	Parere pervenuto
Alleanza del centro	Centro	
Lega dei Ticinesi	Lega	
Mouvement Citoyens Genevois	MCG	
Partito evangelico svizzero	PEV	
Partito socialista svizzero	PSS	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito verde liberale svizzero	PVL	
PLR. I Liberali Radicali	PLR	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione democratica di centro	UDC	
Unione Democratica Federale	UDF	

VERDI svizzeri	I Verdi	
----------------	---------	--

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Destinatari	Abbreviazione	Parere pervenuto
Associazione dei Comuni Svizzeri		<input checked="" type="checkbox"/>
Gruppo svizzero per le regioni di montagna		
Unione delle città svizzere		

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Destinatari	Abbreviazione	Parere pervenuto
Associazione svizzera dei banchieri	ASB	<input checked="" type="checkbox"/>
economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse	
Società svizzera degli impiegati del commercio		
Travail.Suisse		
Unione sindacale svizzera	USS	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera degli imprenditori	USI	
Unione Svizzera dei Contadini		
Unione svizzera delle arti e mestieri	usam	

5. Ambienti interessati

Destinatari	Abbreviazione	Parere pervenuto
Alliance Sud		
Asset Management Association Switzerland	AMAS	
Associazione dei banchieri privati svizzeri	ABPS	
Associazione delle Banche Estere in Svizzera	ABES	
Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale	ABG	
Associazione Svizzera d'Assicurazioni	ASA	
Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali	ASG	
Associazione Svizzera Intermediazione Mobiliare	VSW	
Bitcoin Suisse	Bitcoin	
Capital Markets and Technology Association	CMTA	
Centre Patronal	CP	
Conferenza svizzera delle imposte	CSI	
Crypto Valley Association	CVA	
EXPERTsuisse – Associazione svizzera di esperti contabili, fiscali e fiduciari	EXPERT	
FINcontrol Suisse AG	FINcontrol	
Organizzazione degli Svizzeri all'estero	OSE	
Public Eye		
SIX Group	SIX	
Society of Trust and Estate Practitioners	STEP	

Swiss Association of Trust Companies	SATC	
Swiss Bankers Prepaid Services AG		
Swiss Blockchain Federation	SBF	
Swiss Payment Association	SPA	
Swiss Structured Products Association	SSPA	
SwissHoldings		
Switzerland Global Enterprise	SGE	
Transparency International Schweiz		
TREUHAND SUISSE		
Unione delle Banche Cantonali Svizzere	UBCS	<input checked="" type="checkbox"/>

6. Partecipanti non invitati ufficialmente

Destinatari	Abbreviazione	Parere pervenuto
SwissAccounting	SwissAccounting	<input checked="" type="checkbox"/>